

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — VENERDÌ 13 DICEMBRE

NUM. 395

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale. L.	9	17	33
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	23	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	33	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	83	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunci propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea. Gli originali, degl'atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si terminano delle leggi civili e commerciali, devono essere scritti su carta da bollo da una Lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 3077 (Serie 2.a). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi ESCLUSIVAMENTE all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: Avviso — Leggi e decreti: R. decreto numero 6530 (Serie 3^a), che aggiunge le strade da S. Remo a Ceriana, e da Borgomaro alla nazionale del Piemonte, all'elenco delle strade provinciali di Porto Maurizio — R. decreto numero 6531 (Serie 3^a), che autorizza il comune di Genova a riscuotere un dazio proprio di consumo su alcune merci, in conformità all'annessa tariffa — R. decreto numero 6533 (Serie 3^a), che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo amministrativo conchiuso dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi d'Italia col Direttore generale delle Poste del Vice Reame d'Egitto, relativo al periodo di validità dei vaglia postali internazionali — R. decreto numero 6534 (Serie 3^a), che al ruolo organico degli insegnanti di ginnastica per le scuole secondarie, approvato col Regio decreto 11 novembre 1888, sostituisce quello annesso al presente decreto — R. decreto numero 6532 (Serie 3^a), per cui il Collegio Convitto « Principe di Napoli » in Assisi sarà reitto dall'annesso regolamento organico — R. decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitavecchia, e nomina un commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Disposizioni fatte nel personale dei Notari — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione forestale dello Stato — Ministero della Guerra: Avviso — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avviso — Specchio dei prodotti telegrafici e telefonici del 4° trimestre dell'esercizio 1888-89 — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei Deputati: Seduta del giorno 12 dicembre 1889 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Ufficio di Questura

L'Ufficio di Questura del Senato avverte che saranno respinte le domande che venissero presentate per posti nel basso personale del Senato stesso non essendovi alcuna vacanza.

Roma, il 7 dicembre 1889.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso)

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6530 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 5 novembre 1883 del Consiglio provinciale di Porto Maurizio, concernente la classificazione fra le provinciali delle strade da S. Remo a Ceriana, e da Borgomaro alla nazionale del Piemonte;

Vista l'altra deliberazione 7 agosto p. p., di quella Deputazione provinciale;

Considerato che, in seguito alla pubblicazione dell'avviso 8 marzo 1884, non insorsero opposizioni contro la deliberata classificazione, e che le strade in parola rivestono i caratteri voluti dall'art. 13 della legge 20 marzo 1865, allegato F, n. 2248;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, emesso nell'adunanza generale del 7 settembre p. p.;

Visti gli articoli 13 e 14 di detta legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'elenco delle strade provinciali di Porto Maurizio sono aggiunte le strade da S. Remo a Ceriana, e da Borgomaro alla nazionale del Piemonte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 6531 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la deliberazione 17 giugno 1889 del Consiglio comunale di Genova, con cui si adottarono delle modificazioni alla tariffa annessa al Nostro decreto 31 ottobre 1884, n. 2757 (serie 3^a), decreto che autorizzava il comune di Genova ad esigere un dazio proprio su alcuni generi di consumo locale non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Visto l'ora citato decreto;

Veduto il parere in data 9 settembre 1889 della Camera di Commercio ed Arti di Genova;

Visto l'art. 11 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Genova è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di consumo sull'amido, sulle fecole, sulla carta, sui cartoni, sulle terraglie, sui vetrami e sugli attrezzi ed utensili domestici di legno, in conformità della qui unita tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Rimane così abrogato il R. decreto 31 ottobre 1884, n. 2757 (serie 3^a).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

T A R I F F A .

1. Amido e fecole, al quintale L. 5 »
Si comprendono l'amido, meno quello in polvere tassato fra le profumerie, l'amidone anche in polvere; la fecola di patata, la revalenta semplice, il sagù, l'arrow-root, la tapioca, il manioc; la cassava; il salep ed altre simili fecole nostrane ed esotiche.
2. Pallini da caccia, al quintale L. 2 »
3. Terraglie di 1^a classe, al quintale L. 6 »
Si comprendono i lavori di porcellana d'alfano, di schiuma o magnesite e di biscotto (a).
4. Terraglie e vetrami di 2^a classe, al quintale L. 4 50
Si comprendono i lavori di maiolica, di terra bianca, di porcellana opaca, di cristallo e di vetro non compresi nella 3^a classe (a).
5. Terragli e vetrami di 3^a classe, al quintale L. 1 50
Si comprendono i lavori di terra ordinaria rossa, gialla ed altra consimile non tariffata a parte e gli oggetti di vetro nero e verde naturale, ritenendosi esenti da dazio le bottiglie di vetro oscuro e i flasci comuni (a).

(a) NB. Vanno esenti dal dazio tra le terraglie e i vetrami di ogni classe gli apparecchi, i bicchieri, i reomotori per pile, destinati esclusivamente in servizio dell'Amministrazione governativa dei telegrafi, giusta il R. decreto 24 settembre 1868, N. 4633.

6. Carta di 2^a classe (quella di 1^a classe ossia la carta da parati è tassata a parte nella tariffa generale), al quintale L. 7 »

Si comprendono nella 2^a classe la carta bianca e colorata di qualunque specie o per qualsiasi uso, la carta rigata e lineata, intestata o altrimenti predisposta a stampa per ricevere scritturazioni, legata in registri od in libri o fascicoli in bianco; la carta preparata o lavorata (anche con incrostazioni, etichette e decorazioni stampate e litografate) per impacchi, cartonnaggi e fasciature; la carta preparata, cioè argentata, laccata o con altro apparecchio od intonaco, da biglietti da visita, dipinta (meno quella da tappezzeria tariffata a parte), dorata, frastagliata, incollata sopra tessuti, indianata, marmorizzata, mazzata (gauffrée) marocchinata o zigrinata, da sigarette, sugante, tinta, traforata, trasparente, per uso epistolare, velina, verniciata, i cartoni e cartoncini di qualunque specie e per qualsivoglia uso; i cartonnaggi ossia oggetti di cartone e di cartoncino.

Sono esenti i libri, i giornali e tutti gli altri manufatti di carta non compresi nelle specie suindicate; la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, delle ferrovie e dei telegrafi dello Stato, le carte comprese nella valigia postale, meno quelle soggette a dazio spedite per pacco postale; le carte da giuoco e da lotterie, la carta smerigliata, invetriata, insetticida e quella preparata per uso terapeutico, la carta manoscritta ed usata, il feltro incatramato da fasciare bastimenti, la carta bollata governativa e le cartoline postali.

7. Attrezzi od utensili di legno, al quintale L. 4 »

Si comprendono i lavori di legno, di giunchi, di canne di vimini o vetrici e simili, anche se guarniti d'altra materia, i quali costituiscono attrezzi ed utensili domestici ad uso di cucina, di tavola, di cantina, di scuderia, di cancelleria e di arredamento o corredo di abitazioni, non qualificabili come mobili, i recipienti e gli oggetti da panterato.

Sono esenti gli attrezzi ed utensili suddetti quando non sono nuovi, e sono pure esclusi i barili, le botti ed i torchi da vino, come anche tutti gli strumenti, ordigni e meccanismi servienti alle arti ed alle industrie.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero 6533 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Viste le leggi in data del 27 marzo 1879, n. 4789 (serie 2^a), e del 25 marzo 1886, n. 3737 (serie 3^a), che approvano rispettivamente la Convenzione postale universale conclusa a Parigi il 1° giugno 1878 e gli atti addizionali

alla Convenzione medesima, stipulati a Lisbona il 21 marzo 1885;

Visti i Nostri decreti del 27 marzo 1879, n. 4792 (serie 2^a), e del 25 marzo 1886, n. 3738 (serie 3^a), che approvano l'Accordo di Parigi del 4 giugno 1878 pel cambio dei vaglia internazionali e le relative modificazioni recate dall'atto addizionale firmato a Lisbona il 21 marzo 1885;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* degli Affari Esteri, e del Nostro Ministro delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo amministrativo conchiuso dal Nostro Ministro delle Poste e dei Telegrafi col Direttore generale delle Poste del Vice Reame dell'Egitto, firmato a Roma il 21 settembre 1889 e ad Alessandria il 2 ottobre stesso anno, per ridurre da sei a tre mesi il periodo di validità dei vaglia postali internazionali che si cambiano fra l'Italia e l'Egitto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPL.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6532 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1888, n. 5845 (serie 3^a) che fissa le norme per la nomina degli insegnanti di ginnastica nelle Scuole secondarie classiche e tecniche;

Veduto che il ruolo organico approvato con lo stesso decreto dev'essere aumentato di un numero di posti sufficienti per i nuovi Istituti da aprirsi il 1° ottobre 1889;

Veduto il fondo stanziato in bilancio per il personale addetto all'insegnamento della ginnastica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico degli insegnanti di ginnastica per le Scuole secondarie classiche e tecniche, approvato col R. decreto 11 novembre 1888 sopra citato, è sostituito quello annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Il detto ruolo andrà in vigore col giorno primo del prossimo mese di ottobre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

RUOLO ORGANICO degli insegnanti di ginnastica per le Scuole secondarie classiche e tecniche.

Numero 111 insegnanti, con lo stipendio annuo di L. 600.

Id. 340 id. id. id. 500.

Roma, addì 14 settembre 1889.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

Il Numero 6532 (Serie 3^a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento organico approvato con R. decreto del 20 agosto 1881, n. 417 pel Collegio Convitto « Principe di Napoli » in Assisi;

Veduto il ruolo organico del personale approvato con R. decreto del 14 settembre 1888, n. 5723 (serie 3^a);

Riconosciuta la necessità di modificare il regolamento predetto per il migliore andamento dell'Istituto.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio Convitto « Principe di Napoli » in Assisi sarà retto dal regolamento organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO organico del Collegio Convitto « Principe di Napoli » in Assisi.

Istruzione.

Art. 1.

Il Collegio Convitto « Principe di Napoli » in Assisi ha per iscopo l'educazione morale, intellettuale, fisica e professionale dei figli e specialmente degli orfani degli insegnanti elementari italiani.

Art. 2.

Tutti i giovani ammessi nel Collegio possono compiere i seguenti corsi di studio:

- a) le cinque classi elementari;
- b) le tre classi tecniche;
- c) il primo biennio d'istituto tecnico con l'annesso corso normale di tre anni;
- d) la telegrafia teorica e pratica e le arti tipografica e litografica.

Art. 3.

Gli esami di licenza per la scuola tecnica si danno nell'istituto, il quale è pure sede d'esami per gli alunni regolarmente iscritti ai corsi normali e che intendono conseguire l'abilitazione agli insegnamenti elementari di grado superiore od inferiore.

Gli attestati di promozione rilasciati agli alunni del primo biennio d'istituto tecnico sono validi per l'ammissione in tutti gli istituti tecnici del Regno.

Art. 4.

Il Rettore, studiate le attitudini degli alunni e sentito il parere delle famiglie, assegnerà a ciascuno, dopo terminate le tre classi tecniche, il ramo d'istruzione a cui deve addirsi.

Quando un alunno a posto gratuito abbia dato segno non dubbio d'inattitudine all'istruzione o che per riprovevole condotta, dichiarata tale dopo tre solenni ammonizioni ricevute, non meriti più alcuna considerazione, sarà per deliberazione del Consiglio direttivo rinviato alla famiglia od a chi sia in obbligo di prender cura di lui.

La deliberazione però del Consiglio direttivo dev'essere comunicata immediatamente al Ministero col motivi che la determinarono. La stessa s'intenderà approvata, se, passati dieci giorni, il Ministero non l'abbia annullata o modificata, ed il Rettore la manderà ad esecuzione.

Art. 5.

Apposite tabelle annesse a questo regolamento indicano le varie materie d'insegnamento, l'orario ed il personale interno ed esterno del Collegio.

Ammissione.**Art. 6.**

Di regola gli alunni che sono ammessi nel Collegio, godono posto gratuito, sia che la concessione ad essi fatta provenga dal Ministero o dalle provincie, dai municipi, corpi morali, privati benefattori o da qualsiasi altro ente.

Sono ammessi alunni a pagamento, se figli di pubblici insegnanti in via affatto eccezionale anche figliuoli di non insegnanti, preferibilmente se nati in Assist, purchè però vi sia posto nel Convitto.

Art. 7.

Affinchè un giovane possa concorrere ai posti gratuiti, deve:

- a) essere figlio d'insegnante, che abbia esercitato o eserciti l'ufficio suo in una pubblica scuola;
- b) avere l'età non minore d'anni sette nè maggiore di undici;
- c) essere stato vaccinato;
- d) essere istruito in proporzione dell'età, non potendo i giovani rimanere in Convitto oltre il 19° anno.

Questi ultimi quattro requisiti si debbono verificare anche per coloro, che chiedono l'ammissione a pagamento.

A parità di condizioni, nei concorrenti a posti gratuiti debbono essere preferiti:

- 1° gli orfani di padre e madre stati entrambi insegnanti.
- 2° gli orfani d'ambo i genitori del quali uno sia stato insegnante;
- 3° gli orfani di un solo genitore;
- 4° i figliuoli degli insegnanti inabili al lavoro per età o per salute, o inabilitati per condanne riportate, o che per altre condizioni di famiglia meritano speciali riguardi.

Personale.**Art. 8.**

Alla direzione degli studi ed al governo del Convitto è preposto il Rettore, il quale invigila sull'andamento morale, disciplinare scolastico

ed economico dell'istituto, è vice presidente del Consiglio direttivo, e sta in relazione con il Ministero della pubblica istruzione e con le autorità scolastiche provinciali.

Esso indirizza tutti gli ufficiali, che gli sono subordinati, al compimento degli uffici rispettivamente assegnati a ciascuno, e cura che siano rigorosamente osservate le leggi ed il regolamento.

Art. 9.

Il Rettore può farsi coadiuvare nei suoi diversi uffici dal Censore, il quale lo supplisce nel governo del Convitto, quando egli sia assente o legittimamente impedito.

Il Censore attende in modo speciale alla disciplina, di cui è responsabile, ed è coadiuvato sia per quanto riguarda la disciplina come per l'igiene da un ufficiale del Convitto, che abbia per ciò maggiore attitudine e che designato dal Rettore ne s'è stato specialmente incaricato dal Consiglio direttivo.

Art. 10.

Durante l'assenza del Rettore la direzione delle scuole e di tutto quanto concerne la parte didattica è affidata al vice direttore della scuola tecnica.

Art. 11.

L'istruzione religiosa e gli uffici del culto sono affidati ad un sacerdote, il quale dipende dal Rettore, vive fuori del Convitto e la cui nomina fatta dal Consiglio direttivo su proposta del Rettore deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

L'educazione immediata e continua dei giovani è incarico speciale degli istitutori, i quali debbono essere tutti abilitati all'insegnamento elementare.

Art. 13.

Un economo-cassiere attende dipendentemente dal Rettore o dal Consiglio direttivo all'amministrazione del patrimonio del Collegio, alla regolare tenuta dei registri ed a tutto ciò che si riferisce al vitto e soprintende al servizio del basso personale.

Esso ha una delle tre chiavi della cassa in cui si conservano le rendite, i titoli dell'istituto ed il contante, e dà una proporzionata malleveria, ch'è stabilita per ora in lire tremila, ma che può essere aumentata dal Consiglio direttivo, ove ne sembri il caso, con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

Il Rettore è nominato con decreto Reale, tutti gli altri ufficiali del Convitto con decreto ministeriale.

Il servizio prestato dagli stessi sarà computato per la pensione di riposo, e dà loro il diritto agli aumenti s-sennali, come è stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Amministrazione.**Art. 15.**

Il Collegio provvede al suo mantenimento con le rendite sue proprie, che derivano da lasciti, donazioni ed offerte raccolte per pubbliche sottoscrizioni, coi fondi stanziati sul bilancio dello Stato per le rette degli alunni mantenuti dal Ministero della pubblica istruzione, con gli assegni delle provincie, dei comuni, di privati benefattori pel mantenimento di posti gratuiti e con le rette degli alunni a pagamento.

Art. 16.

L'Amministrazione del Collegio ha obbligo di convertire in rendita pubblica i lasciti dei privati, le offerte che si vanno man mano raccogliendo per mezzo di pubbliche sottoscrizioni od altrimenti, e le economie risultanti sul bilancio alla chiusura dei singoli esercizi.

Art. 17.

I corpi morali o i privati i quali vogliono fondare posti gratuiti a favore dei figli degli insegnanti, sono tenuti a pagare una retta annua di lire cinquecento od a versare in una sola volta la somma di lire diecimila.

Per i posti che potranno essere fondati coi fondi raccolti da pubbliche sottoscrizioni con le economie del bilancio, la retta è fissata in lire quattrocento annue nette della tassa di ricchezza mobile.

La stessa retta di lire quattrocento è stabilita per i figliuoli di pubblici insegnanti ammessi a pagamento, e di lire cinquecento per i figli di non insegnanti.

Art. 18.

Il Collegio somministrerà agli alunni:

- a) l'intero trattamento nella qualità e quantità determinata da apposita tabella, annessa al regolamento interno, proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione;
- b) alloggio, letto completo, biancheria da tavola e da camera, mobilio necessario, servizio medico, medicinali, barbieri, imbiancatura, rammendatura, carte, penne, l'occorrente pel disegno e per le lezioni di scherma e di danza ed inoltre i libri per le classi elementari.

Art. 19.

Sono a carico delle famiglie:

- a) le spese di posta;
- b) la biancheria personale e gli abiti per casa;
- c) le tasse scolastiche;
- d) la spesa annuale di cinquanta lire per gli abiti di uscita e di ginnastica o per la calzatura.

Art. 20.

Agli stipendi di tutto il personale addetto al Collegio e ad alcuni insegnamenti speciali provvede il bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione con l'obbligo all'istituto di versare nelle casse dello Stato la metà della spesa prevista nell'annesso ruolo organico.

Il personale interno verserà nella cassa del Collegio la quota stabilita pel vitto col decreto ministeriale del 22 dicembre 1887.

Consiglio direttivo

Art. 21.

Il Consiglio direttivo del Collegio si compone del R. Provveditore agli studi presidente, del Rettore vice presidente, del Direttore della R. Scuola normale di Perugia, e di altri quattro membri scelti uno dal Consiglio provinciale scolastico, uno dal Prefetto e due dal Consiglio comunale di Assisi.

Art. 22.

I consiglieri elettivi rimangono in carica tre anni e potranno essere rieletti dopo un triennio.

Art. 23.

Di regola il Consiglio si aduna ogni tre mesi e straordinariamente quante volte il presidente lo stimi necessario o tre consiglieri ne facciano domanda scritta.

Perchè sieno valide le deliberazioni occorre intervenire la metà più uno dei consiglieri.

Art. 24.

I consiglieri decadono dal loro ufficio, se, senza giustificato motivo, riconosciuto dal Ministero, non intervengono alle adunanze per quattro volte consecutive.

Art. 25.

Del processo verbale delle adunanze un estratto dev'essere immediatamente trasmesso al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 26.

Il Rettore e gli altri consiglieri sono responsabili personalmente verso l'istituto dei danni, che a questo possono derivare dalla loro azione ovvero dalla loro trascuranza.

Art. 27.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) amministrare la parte economica e finanziaria dell'istituto;
- b) provvedere alla parte disciplinare;
- c) nominare e revocare il personale stipendiato dal Collegio;
- d) discutere il bilancio preventivo da sottoporsi all'esame ed all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico entro il mese di ottobre;
- e) rivedere i consuntivi e trasmetterli al Consiglio scolastico nel mese di marzo;
- f) determinare con apposita tabella la qualità e quantità del vitto;

g) approvare le spese ed esaminare la gestione nell'interesse del Collegio, nonchè i conti particolari delle famiglie;

h) esaminare le istanze dei concorrenti ai posti gratuiti e fare le proposte al Ministero quando questo non creda di provvedere direttamente all'esame ed alla risoluzione dei concorsi.

Art. 28.

Il Consiglio direttivo delega uno dei suoi componenti a contrafirmare i mandati ed a tenere una delle tre chiavi della cassa del Collegio, la terza chiave essendo tenuta dal Rettore.

Art. 29.

Alla fine di ciascun anno esso manderà al Ministero della pubblica istruzione una relazione particolareggiata sull'andamento morale, economico, disciplinare dell'istituto e i risulta scolastici dello stesso.

Art. 30.

In conformità del presente regolamento organico il Consiglio direttivo compilerà il regolamento interno, nel quale saranno determinate più particolarmente attribuzioni diverse di tutte le persone addette al Collegio nonchè le norme disciplinari, igieniche ed amministrative per il buon governo del Convitto e delle scuole.

Questo regolamento dovrà pure essere sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

TABELLA A.

Collegio « Principe di Napoli » in Assisi

ORARIO pel 1° biennio d'Istituto tecnico e pel 3° anno di Corso normale.

MATERIE d' insegnamento	1° biennio		Corso normale III anno	Totale	Annotazioni
	1ª classe	2ª classe			
Calligrafia	1	1	1	3	2ª e 3ª classe riunita.
Disegno	5	5	5	15	Id.
Lettere Italiane	4	4	4	12	
Lingua francese	3	3	»	6	
Fisica	»	3	2	5	
Matematica	5	5	»	10	
Storia naturale	2	2	»	4	
Storia generale	2	2	2	6	Id.
Geografia	2	2	2	6	Id.
Psicologia teorica e pratica	3	3	10	16	
Totale	27	30	26		

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO del Collegio Convitto « Principe di Napoli » in Assisi

GRADI E CLASSI	N. dei posti	Stipendio		Annotazioni
		individuale	annuo	
Rettore del Convitto e Direttore delle scuole	1	4200	4200	Compreso vitto e alloggio.
Vice Rettore e Censore	1	2800	2800	Id.
Economo-contabile	1	2400	2400	Id.
Maestro di ginnastica	1	2000	2000	Id.
Direttore spirituale	1	600	600	
Istitutori di 1 ^a classe	2	1700	3400	Id.
Id. di 2 ^a id.	2	1500	3000	Id.
Id. di 3 ^a id.	3	1300	3900	Id.
Maestri elementari	2	1200	2400	
Incaricato dell'insegnamento della matematica e fisica nei corsi superiori	1	1800	1800	
Incarico dell'insegnamento della pedagogia	1	1800	1800	
Incarichi annuali per l'insegnamento d'italiano, francese, storia e geografia, scienze naturali e calligrafia nei corsi superiori			3000	
Rimunerazioni mensili agli incaricati temporanei dell'insegnamento di tipografia, litografia, telegrafia e stenografia, per un bidello addetto al servizio di tutte le scuole e ad un torchiere litografico e per gratificazioni a coloro che fanno ai maestri un corso di igiene o di agronomia			4100	
Assegno fisso annuo al Collegio, che pagherebbe gl'impiegati secondo un ruolo approvato dal Ministero				
Totale			35,400	

Visto, d'ordine di S. M.
 Il Ministro della Pubblica Istruzione
 P. BOSELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3^a);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitavecchia, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Ambrogio Freida è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti ministeriali 7 dicembre 1889:

È concesso l'aumento sessennale in lire 400, sull'attuale stipendio di lire 4000 dal 1° gennaio 1890 al signor:
 Corti cav. Vincenzo, segretario di ragioneria nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

È concesso l'aumento sessennale in lire 250 sull'attuale stipendio di lire 2500 dal 1° gennaio 1890, al signor:
 Morabito Luigi, vicesegretario nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

È concesso l'aumento sessennale in lire 350 sull'attuale stipendio di lire 3500 dal 1° gennaio 1890, al signor:
 De Maria Settegrani Francesco, archivista nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

È concesso l'aumento sessennale in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200 dal 1° gennaio 1890, al signor:
 Barbaroux Pier Paolo, ufficiale d'ordine nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:

Con decreti ministeriali del 3 dicembre 1889:

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria dal 1° dicembre 1889, con lo stipendio di lire 7000, i signori:

Battaglia cav. Giovanni Battista, consigliere della Corte d'appello di Brescia;

La Rocca cav. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Catania;
 Moggi cav. Moderato, consigliere della Corte d'appello di Firenze;
 Moraglia cav. Tommaso, consigliere della Corte d'appello di Genova;

Nubila cav. Leonardo, consigliere della Corte d'appello di Napoli;
 Moscati cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Napoli;
 Brigidi cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Lucca;
 Lestingi cav. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la
 Corte d'appello di Napoli;
 Ferrari cav. Carlo Ignazio, sostituto procuratore generale presso la
 Corte d'appello di Torino;
 Grisolia cav. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte
 d'appello di Ancona;
 Cianci di Leo Sansaverino nobile cav. Nicola, sostituto procuratore
 generale presso la Corte d'appello di Napoli;
 Ellero cav. Alessandro, sostituto procuratore generale presso la Corte
 d'appello di Perugia;

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, dal 1° dicembre 1889,
 con lo stipendio di lire 5000, i signori:

Giannone Du Majoribus Scipione, presidente del Tribunale civile e cor-
 rezionale di Cuneo;
 Colombo cav. Augusto, presidente del Tribunale civile e correzionale
 di Frosinone;
 Ottone cav. Evasto, presidente del Tribunale di Biella;
 Barraco cav. Paolo, presidente del Tribunale di Girgenti;
 Anselmi Giovanni, presidente del Tribunale di Aosta;
 Fontebasso Bartolomeo, presidente del Tribunale di Legnago;
 Soranzo Alessandro, presidente del Tribunale di Pavullo;
 Cortese Tommaso, presidente del Tribunale di Catanzaro;
 Bonicelli cav. Federico, presidente del Tribunale di Torino;
 Clerici Angelo, presidente del Tribunale di Oneglia;
 Romano Saverto, presidente del Tribunale di Siracusa;
 Longo cav. Michele, presidente del Tribunale di Pesaro;
 Ferrero-Bondesio Paolo, presidente del Tribunale di Como;
 Sciala Pasquale, presidente del Tribunale di Civitavecchia.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, dal 1° dicembre 1889,
 con lo stipendio di lire 3500, i signori:

Conte Salvatore, giudice del Tribunale di Lucera;
 Ferrantini Cosimo, giudice del Tribunale di Lanciano;
 Ginanneschi Flavio, giudice del Tribunale di Lucca;
 Pannunzio Alessandro, giudice del Tribunale di Ascoli-Piceno.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, dal 1° gennaio 1890, con
 lo stipendio di lire 3500, i signori:

Lattanzi Giuseppe, giudice del Tribunale di Roma;
 Cecchini Neofito, giudice del Tribunale di Pisa.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria, dal 1° dicembre 1889,
 con lo stipendio di lire 5000, i signori:

Majorini cav. Angelo, procuratore del Re presso il Tribunale di Avez-
 zano;
 Gatti cav. Zaccaria, procuratore del Re presso il Tribunale di Casti-
 glione delle Stiviere;
 Margiotta cav. Tommaso, procuratore del Re presso il Tribunale di
 Savona;
 Giannuzzi-Savelli cav. Alfonso, procuratore del Re presso il Tribunale
 di Avellino;
 Benussi cav. Alessandro, procuratore del Re presso il Tribunale di
 Modena;
 Battaglia cav. Remigio, procuratore del Re presso il Tribunale di
 Arezzo;
 De Blasio cav. Alfonso, procuratore del Re presso il Tribunale di
 Cuneo.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 700, sull'attuale stipendio
 di lire 7000, dal 1° dicembre 1889, al signor:

Miliani cav. Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Lucca.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio
 di lire 6000, dal 1° dicembre 1889, ai signori:

Bellati cav. Francesco, consigliere d'appello di Casale;
 Romeo cav. Giovanni, consigliere d'appello di Catania;
 Mentasti cav. Carlo, consigliere d'appello di Bologna;
 Crocoli cav. Pasquale, consigliere d'appello di Trani.

E' concesso l'aumento di lire 100, sull'attuale stipendio di lire 3500,
 dal 1° dicembre 1889, ai signori:

Gazzi Antonio, giudice del Tribunale di Bologna;
 Fabioli Francesco, giudice del Tribunale di Ravenna;
 Mazzara Francesco, giudice del Tribunale di Santa Maria;
 Buonsanto Ismaele, giudice del Tribunale di Napoli.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300, sull'attuale stipendio
 di lire 3000, dal 1° dicembre 1889, ai signori:

Telsa Giovanni, giudice del Tribunale di Susa;
 Mattioli Cesare, giudice del Tribunale di Pavia;
 Morelli Giovanni Battista, giudice del Tribunale di Lecce;
 Stella Francesco, giudice del Tribunale di Casale.

Sono promossi dalla 2^a alla 1^a categoria dal 1° dicembre 1889, con
 l'annuo stipendio di lire 2500, i signori:

Grifoni Lodovico, pretore del mandamento di Castelnuovo Scrivia;
 Lobetti Bodoni Francesco, pretore del mandamento di Revello;
 Carrara Pietro, pretore del 1° mandamento di Brescia;
 Tinti Teodoro, pretore del mandamento di Foll; ;
 Plevatelo Angelo, pretore del mandamento di Badia Polesine;
 Olivero Marc'Antonio, pretore del mandamento di Borgo San Dal
 mazzo;

Liverani Ettore, pretore del 1° mandamento di Ravenna;
 Ferrari cav. Manfredo, pretore del 2° mandamento di Bologna;
 Linguati Alberto, pretore del mandamento di Castellammare di Stabia.

Ai pretori sottominati, provvisti dell'annuo stipendio di lire 2500,
 dal 1° luglio 1884, i quali però col 1° dicembre 1889 avrebbero com-
 piuto un sessennio del precedente stipendio di lire 2400, è aumentato
 lo stipendio a lire 2640 dal detto 1° dicembre 1889:

Poerio Francesco, pretore del mandamento di Filottrano;
 Legnari Ferdinando, pretore del mandamento di Marostica;
 Taschieri Ciro, pretore del mandamento di Rocca San Casciano;
 Dall'Oglio Leandro, pretore del mandamento di Bussoleno.

Con decreti ministeriali del 4 dicembre 1889:

Sbriscia Umberto, nominato uditore, con decreto 12 ottobre ultimo
 scorso, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Roma.

Con Regi decreti del 5 dicembre 1889:

Jocca Filippo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e corre-
 zionale di Orvieto, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per
 motivi di salute, per 4 mesi dal 1° dicembre 1889, con l'assegno
 in ragione di annue lire 2500.

Taccone cav. Nicola, giudice del Tribunale civile e correzionale di
 Reggio Calabria, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali,
 è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzionale di
 Genova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Dragonetti Giovanni, giudice del Tribunale civile e correzionale di
 Lucera, è nominato vice presidente del Tribunale civile e corre-
 zionale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Roberti Santo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ascoli-
 Piceno, è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzio-
 nale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Tinelli Valentino, giudice del Tribunale civile e correzionale di Frosi-
 none, applicato all'ufficio d'istruzione penale in Girgenti, è tramu-
 tato a Monteleone, cessando dalla detta applicazione.

Stefanelli Arcangelo, pretore del mandamento di Caivano, è nominato
 giudice del Tribunale civile e correzionale di Larino, con l'annuo
 stipendio di lire 3000.

Nazzaro Carmine, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e cor-
 rezionale di Roma, è nominato giudice del Tribunale civile e cor-
 rezionale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Gentile Francesco, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale
 civile e correzionale di Arezzo, in aspettativa per motivi di sa-
 lute, a tutto novembre 1889, è confermato in aspettativa per gli
 stessi motivi di salute per un mese dal 1° dicembre 1889, e dal
 1° gennaio 1890 è richiamato in servizio, e nominato giudice del
 Tribunale civile e correzionale di Reggio di Calabria, con l'annuo
 stipendio di lire 3500.

Calvitti Raffaele, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e cor-

reazionale di Larino, in aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di ottobre 1889, è dichiarato dimissionario dalla carica per non aver chiesto la riammissione in servizio

Caputi Dino, pretore del mandamento di Oschiri, è tramutato al mandamento di Decimomannu.

Luchi Michele, pretore del mandamento di Orzinuovi, è tramutato al mandamento di Adro.

Tullini Giacomo, pretore del mandamento di Tirano, è tramutato al mandamento di Orzinuovi.

Barcella Angelo, vice pretore del 3° mandamento di Brescia, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Rovato con l'annuo stipendio di lire 2200.

Lella Francesco, uditore applicato al Tribunale civile e correzionale di Cagliari, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Oschiri con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Pons Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Alghero.

Camporesi Primo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Meldola.

Vignini Rinaldo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Ancona.

Bartoli Arnaldo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 4° mandamento di Firenze.

A Mazzoni della Stella Leopoldo, già pretore del 1° mandamento di Livorno, in aspettativa per motivi di salute, del quale furono accettate le dimissioni con Regio decreto 17 novembre u. s., è conferito il titolo e grado onorifico di giudice del Tribunale civile e correzionale.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da **Pinocei Lodovico**, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Galliciano;

da **Angerilli Vincenzo**, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Ginesio.

Con decreti ministeriali del 7 dicembre 1889:

Giannini Silvano, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Perugia, è applicato temporaneamente alla Regia Procura in Orvieto.

Carlucci Camillo, uditore presso la Corte d'appello di Napoli; è destinato presso la Regia procura del Tribunale civile e correzionale di Trani.

Con RR decreti dell'8 dicembre 1889:

Magenta cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, è collocato in aspettativa per motivi di salute per sei mesi dal 1° dicembre 1889, con l'assegno in ragione di annue lire 3500.

Lo Jacono Alessandro, presidente del Tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato a Tolmezzo.

Petrone Saverio, presidente del Tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, è richiamato, a sua domanda, al precedente posto di vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere.

Mantegazzi cav. Carlo procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sarzana, è tramutato a Lecco, lasciandosi vacante il posto di Nuoro per la aspettativa di **Ballerini cav. Giuseppe**.

Paletti cav. Paolo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Pesaro, è tramutato a Cuneo.

D'Ascanio cav. Adelo, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Macerata, è tramutato a Pesaro.

De Domenico Francesco, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sassari, è tramutato a Macerata.

Cao-Pinna cav. Francesco, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Oristano, è tramutato a Sassari.

Cannas Francesco, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Nuoro, è tramutato ad Oristano.

Coppola Antonio, procuratore del Re, presso il Tribunale civile e correzionale di Solmona, è tramutato ad Ancona.

Olivieri cav. Giovanni, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato a Tempio.

De Blasio cav. Alfonso, procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Cuneo, è tramutato a Napoli, ed è applicato temporaneamente alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Zorzi Marco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Venezia, è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Padova, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Spina Giuseppe, giudice del Tribunale civile e correzionale di Teramo, è nominato vice presidente del Tribunale civile e correzionale di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Atzori Francesco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Oristano, con l'incarico della Istruzione dei processi penali, è tramutato a Cagliari, a sua domanda, senza il detto incarico.

Leone Francesco Paolo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato a Busto Arsizio.

Zuccone Alessandro, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Bologna, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Velletri, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Andreoli Federico, pretore del mandamento di Macerata, è nominato giudice del Tribunale civile e correzionale di Spoleto, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Bozzo cav. Luigi, segretario della Procura generale presso la Corte di cassazione di Palermo, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sciacca, con l'annuo stipendio di lire 5000, continuando nell'attuale applicazione.

De Chaurand Alberto, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Teramo, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Solmona, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Umberto Carlo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Ravenna, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Forlì, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Postiglione Gaetano, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Palmi, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Ferriani cav. Lino, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Bologna, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sarzana, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Bettoni Lodovico, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, temporaneamente applicato alla Procura generale in Catania, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Bacchialoni Adolfo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Milano, incaricato di reggere il posto di procuratore del Re in Lecco, è nominato procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Pavia, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Verdelli Enrico, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia, è tramutato a Bologna.

Corrias Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Cagliari, è incaricato di reggere il posto di procuratore del Re presso il Tribunale di Nuoro, con lo stipendio di lire 3500, e con l'annua indennità di lire 300.

Ruggiu Marras Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Oristano, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute, per tre mesi, dal 16 dicembre 1889.

Bortolan Giuseppe, uditore vice pretore del 2° mandamento di Vicenza, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario

presso il Tribunale civile e correzionale di Larino, con l'annua indennità di lire 1800.

Ciani Federico, pretore del mandamento di Chiusano San Domenico, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute, per sei mesi, dal 1° gennaio 1890, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Chiusano San Domenico.

Drago Nicolò, vice pretore del mandamento di Pontedecimo, nominato uditore con decreto ministeriale del 12 ottobre u. s., è confermato nelle funzioni di vice pretore ed è tramutato al mandamento di Spezia.

Fiamberti Ignio, uditore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Spezia.

Vandoni Alessandro, già vice pretore del mandamento di Casteggio, è nuovamente nominato vice pretore dello stesso mandamento.

Venezia Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Montescaglioso.

Cantando Gioacchino, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Montefalcone nel Sannio.

Stramiglioli Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Urbina.

Vallari Mario, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Casalmaggiore.

Lichori Vincenzo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Muravera.

Anelli Innocenzo, già vice pretore del mandamento di San Benedetto del Tronto, è nominato vice pretore del mandamento di Ascoli Piceno.

Gualco Carlo, pretore del mandamento Maddalena in Genova, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 16 ottobre u. s., è collocato a riposo, a sua domanda, dal 17 detto, ai termini dell'art. 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di giudice di Tribunale civile e correzionale.

Felziani Gaetano, pretore del mandamento di Santa Vittoria in Matenano, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° gennaio 1890, ai termini dell'art. 3, lettera A, della legge 14 aprile 1864, N. 1731.

Sono accettate dal 1° gennaio 1890 le dimissioni presentate da Fucilli Olinto, dall'ufficio di pretore del mandamento di Arcevia.

Sono accettate le dimissioni presentate da Alemi Giacinto, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Montescaglioso, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Tommasi Carlo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Benedetto Po;

da Gelmetti Francesco, dall'ufficio di vice pretore del 1° mandamento di Mantova;

da Cairo Giovanni, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Codogno.

Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:

Con Regi decreti del 5 dicembre 1889:

Mecozzi Gaetano, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Spoleto, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Fermo, a sua domanda.

Valazzi Giulio, cancelliere del Tribunale civile correzionale di Urbino, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Spoleto, a sua domanda.

Nobili Vincenzo, vice cancelliere della Corte d'appello d'Ancona, è nominato cancelliere del Tribunale civile correzionale di Urbino, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Bisaccia Luigi, cancelliere della Pretura di Sarno, è tramutato alla Pretura di Nola, a sua domanda.

Menichini Giuseppe, cancelliere della Pretura di Serino, è tramutato alla Pretura di Sarno, a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 6 dicembre 1889:

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1889, coll'annuo stipendio di lire 4000:

Alterio Natale, segretario della Procura generale presso la Corte di appello di Ancona.

E' promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1889, coll'annuo stipendio di lire 3500, cessando dal percepire il decimo sul precedente stipendio:

Paturzo Vito, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Salerno.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1889, coll'annuo stipendio di lire 2200:

Laratta Gaetano, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Safa Consilina;

Miglietta Francesco, cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Bologna;

Franceschelli Alfonso, cancelliere della Pretura di Savignano di Romagna;

Rimondini Luigi, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Ravenna;

Tacconi Augusto, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma;

Luglio Vincenzo, cancelliere della Pretura di Pignataro Maggiore;

Mobilio Vito Pasquale, cancelliere della Pretura di Lauria;

Ricca Giuseppe, cancelliere della Pretura di Arona.

Sono promossi dalla 5ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1889, coll'annuo stipendio di lire 2000:

De Nigris Pietro, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di I-ernia;

Franza Geremia, cancelliere della Pretura di Massalubrense;

Caselli Carlo Maria, cancelliere della Pretura di San Chirico Raparo;

Mereu Giuseppe, cancelliere della Pretura di Osilo;

Carozzi Giuseppe, cancelliere della Pretura di Galeata;

Cannapa Giovanni, cancelliere della Pretura di Roccastrada;

Cominotto Vincenzo, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Udine;

Bonino Pier Luigi, segretario della R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Novara;

Vigorita Giuseppe, cancelliere della Pretura di Ferrandina;

De Filippo Giuseppe, cancelliere della Pretura di Gissi.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° dicembre 1889, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Romersi Ercole, cancelliere della Pretura di Bollate;

Fulcheri Domenico, cancelliere della Pretura di Borgomasino;

Giaculli Michele, cancelliere della Pretura di Ostuni;

Barbadoro Vincenzo, cancelliere della Pretura di Mondavio;

Cupini Samuele, sostituto segretario della Procura generale presso la Corte d'appello di Lucca;

Bizzarrini Angelo, vice cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Padova;

Bertuzzi Giovanni Battista, cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Udine;

Aloisi Francesco, cancelliere della Pretura di Serravezza;

Dente Marco, cancelliere della Pretura di Govone;

Pagnoni Giovanni, cancelliere della Pretura Ferrero;

Curcio Florindo, cancelliere della Pretura di Gravina di Puglia;

Con decreti ministeriali del 7 dicembre 1889:

Boggiani Giulio, segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e correzionale di Bobbio, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Messina, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Novara Giovanni, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Massa, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere della Pretura di Sampierdarena, coll'attuale stipendio di L. 1300.

Jacapraro Luigi, sostituto segretario aggiunto alla Procura generale

presso la Corte d'appello di Napoli, è tramutato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, a sua domanda.

Bassi Roberto, vice cancelliere della Pretura di Spezia, è nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Massa, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Asdente Domenico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Genova, è nominato vice cancelliere della Pretura di Spezia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti dell'8 dicembre 1889:

Maranca Raffaele, cancelliere della Pretura di Gioia dei Marsi, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lett. b, della legge 14 aprile 1865, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1890.

Aleotti Luigi, cancelliere della Pretura del 4° mandamento di Bologna, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lett. a, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, a decorrere dal 1° gennaio 1890, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Tribunale.

Prato Gioacchino, cancelliere della Pretura di Poveragno, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lett. a, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° gennaio 1890.

Marongiu Fedele, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Nuoro, è tramutato al Tribunale civile e correzionale di Oristano, a sua domanda.

Milia Emissio, vice cancelliere della Corte d'appello di Cagliari, è nominato cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Nuoro, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Rocca Antonio, incaricato di reggere il posto di cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Mistretta, coll'annua indennità di lire 500, è nominato cancelliere dello stesso Tribunale di Mistretta, coll'annuo stipendio di lire 3000, cessando dal percepire la detta indennità.

Ferrini Achille, reggente il posto di cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Melfi, è nominato cancelliere dello stesso Tribunale di Melfi, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Capecchi Emilio, reggente il posto di cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Rocca San Casciano, è nominato cancelliere dello stesso Tribunale di Rocca San Casciano, coll'annuo stipendio di lire 3000.

Cottarelli Aristide, cancelliere della pretura di Sutri, è tramutato alla pretura di Vallecorsa.

Marzi Adriano, cancelliere della pretura di Vallecorsa, è tramutato alla pretura di Sutri.

Leone Giorgio, cancelliere della Pretura di Capizzi, è tramutato alla Pretura di S. Agata di Militello.

Novi Rodolfo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato cancelliere della Pretura di Capizzi coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreto ministeriale dell'8 dicembre 1889:

Manca Francesco, cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Oristano, è, in seguito di sua domanda, richiamato al precedente posto di vice cancelliere nella Corte d'appello di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 2500.

Con decreti ministeriali del 10 dicembre 1889:

Ricci Carlo, cancelliere della Pretura di Camerino, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Ancona, coll'annuo stipendio di lire 2500.

A Staderini Romolo, vice cancelliere della Pretura del 6° mandamento di Roma, sospeso dall'ufficio, è concesso un assegno alimentare mensile pari alla metà dello stipendio di annuo lire 1300, a decorrere dal 1° settembre 1889 fino al termine della sospensione, da esigersi in Roma.

Disposizioni fatte nel personale dei notari:

Con RR. decreti del 5 dicembre 1889:

Savioli Giovanni, notaro residente nel comune di Montescudo, distretto di Forlì, è tramutato nel comune di Saludecio, stesso distretto.

Gasparri Gaetano, notaro residente nel comune di Stefanconi, distretto di Monteleone di Calabria, è traslocato nel comune di Monteleone di Calabria, capoluogo di distretto.

Mauro Pietro, notaro residente nel comune di Castelvittorio, distretto di S. Remo, è traslocato nel comune di Apricale, stesso distretto.

Cannizzo Giovanni, notaro residente nel comune di Giardinello, distretto di Palermo, è traslocato nel comune di San Giuseppe Jato, stesso distretto.

Ubaldi Odoardo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Morciano di Romagna, distretto di Forlì.

Cortona Umberto, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Calosso, distretto di Asti.

Ballario Angelo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Tigliole, distretto di Asti.

Groppl Mauro, notaro residente nel comune di Montù Beccaria, distretto di Voghera, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione forestale dello Stato:

Con R. decreto 23 novembre p. p. Helguero Alberto sotto-ispettore forestale di 2^a classe, è stato promosso per merito alla 1^a classe con l'annuo stipendio di lire 2500, con decorrenza dal 1° dicembre c. a.;

Mazza Domenico sotto-ispettore forestale di 3^a classe, è stato promosso per anzianità alla 2^a classe, con l'annuo stipendio di lire 2000, con decorrenza dal 1° dicembre c. a.;

Vidale Domenico sotto-ispettore forestale di 3^a classe, è stato promosso per merito alla 2^a classe, con l'annuo stipendio di lire 2000, con decorrenza dal 1° dicembre c. a.;

Con altro R. decreto del 24 novembre p. p. gli alunni ordinari dell'Istituto forestale di Vallombrosa: Vitale Alberto, Solero Umberto, Martina Giuseppe Enrico, Miele Giuseppe, Allard Giuseppe Francesco, Zino Giovanni Battista, Grossi Vincenzo, Menis Francesco Ronchi Giuseppe ed Urbani Alfredo, son stati nominati sotto-ispettori forestali aggiunti, con l'annuo stipendio di lire 1200 per ciascuno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei riparti d'istruzione per gli allievi sergenti e per gli allievi ufficiali di complemento.

Si rende noto a chi può averne interesse che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione nei riparti d'istruzione per gli allievi sergenti (eccettuati quelli dell'arma di cavalleria) e per gli allievi ufficiali di complemento è stato prorogato sino a tutto il 15 gennaio 1890.

Roma, 11 dicembre 1889.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

(Sono pregati gli altri periodici a voler riprodurre il presente avviso). 3

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

Il piroscafo della Navigazione Generale Italiana adibito alla linea XXXIII, a cominciare dal viaggio in partenza da Napoli il 12 corrente approderà a Maratea ogni venerdì alle ore 7,30 mattina, nel viaggio di andata, ed ogni mercoledì alle 6,45 sera, nel viaggio di ritorno. Roma, addì 11 dicembre 1889.

MOVIMENTO della corrispondenza negli Uffici

UFFICI DELLO STATO. 1	Numero degli Uffici 2	Numero dei telegrammi spediti								
		Privati			Governativi				Di servizio	
		ALL'INTERNO 3	ALL'ESTERO (a) 4	TOTALE 5	A pagamento 6	A credito 7	In franchigia 8	TOTALE 9	telegrafico 10	postale 11
Totale del 1° trimestre dell'esercizio 1889-90	2511 (1)	1,727,111	167,059	1,894,170	74,423	55,294	24,907	154,624	63,846	7,319
CONFRONTO FRA IL										
1° trim. eserc. 1889-90	2511	1,727,111	167,059	1,894,170	74,423	55,294	24,907	154,624	63,846	7,319
1° trim. eserc. 1888-89	2392	1,671,320	153,515	1,824,835	74,924	63,398	20,952	159,274	59,075	(2) >
Differenza nel 1° trimestre 1889-90 . . .	+119	+ 55,791	+ 13,544	+ 69,335	- 501	- 8,104	+ 3,955	- 4,650	+ 4,771	+7319

(1) Dei quali 71 aperti dal 10 marzo 1889, data dell'istituzione del Ministero delle Poste e Telegrafi. — (2) Antecedentemente al 1° lu

MOVIMENTO della corrispondenza negli Uffici telegrafici italiani del Mar Rosso
(Assab e Massaua) da luglio a settembre 1889.

	Telegrammi spediti									Telegrammi ricevuti			Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)	
	Privati				Governativi				di servizio	Totale generale	dall'Italia	da altri Stati		Totale
	1 fra i due uffici	2 all'Italia	3 ad altri Stati	4 Totale	5 fra i due uffici	6 all'Italia	7 ad altri Stati	8 Totale						
	221	293	480	934	255	178	74	507	27	1,468	293	433	726	2,194

Roma, li 4 dicembre 1889.

Il Direttore Capo della 3^a Divisione
A. PREVIDI.

telegrafici da luglio a settembre 1889.

TOTALE GENERALE	Numero dei telegrammi ricevuti			Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 12 e 15)	Telegrammi transitati		TELEGRAMMI RIPETUTI		Lavoro totale — (Somma delle colonne 16, 17, 18, 19 e 20)
	Provenienti dall'interno	Provenienti dall'estero	TOTALE		dall'estero per l'estero	Da amminist. ferroviaria per l'estero o dall'estero	Numero dei ricevimenti	Numero delle trasmissioni	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,119,959	2,439,586	195,875	2,635,461	4,755,420	29,946	13,010	2,476,177	2,723,314	9,997,867

1889-90 ED IL 1888-89.

2,119,959	2,439,586	195,875	2,635,461	4,755,420	29,946	13,010	2,476,177	2,723,314	9,997,867
2,043,184	2,369,327	187,262	2,556,589	4,599,773	34,796	10,708	2,397,951	2,659,675	9,702,903
+ 76,775	+ 70,259	+ 8,613	- 78,872	+ 155,647	+ 4,850	+ 2,302	+ 78,226	+ 63,639	+ 294,964

glio 1889 i telegrammi di servizio postale non si classificavano a parte, ma erano compresi fra i telegrammi di Stato.

Movimento della corrispondenza negli Uffici telegrafici del Mar Rosso (Assab e Massaua)
Confronto fra il 1889-90 ed il 1888-89.

	Telegrammi spediti										Telegrammi ricevuti			Totale dei telegrammi spediti e ricevuti (Somma delle colonne 10 e 13)
	Privati				Governativi				Di servizio	Totale generale	dell'Italia	da altri Stati	Totale	
	tra i due uffici	all'Italia	ad altri Stati	Totale	tra i due uffici	all'Italia	ad altri Stati	Totale						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1° trim. eserc. 1889-90	221	233	480	934	255	178	74	507	27	1,468	293	433	726	2,194
1° trim. eserc. 1888-89	230	304	457	991	258	192	57	507	20	1,518	337	458	795	2,313
Differenza nel 1° tri- mestre 1889-90.	- 9	- 71	+ 23	- 57	- 3	- 14	+ 17	»	+ 7	- 50	- 44	- 25	- 69	- 119

Per il Direttore Capo di Ragioneria
L. Adamo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il 12 dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodi = 756, 8**Umidità** relativa a mezzodi = 71

Vento a mezzodi N E debolissimo.

Cielo a mezzodi 3/4 coperto.

Termometro centigrado	massimo = 13°, 4,
	minimo = 6°, 5,

Il 12 dicembre 1889.

Europa depressione ancora estesa ma diminuita Nord, nuova depressione Mediterraneo centrale; pressione aumentata Ovest e Sud-ovest. Bodo 733; Zurigo 762; Lisbona 769.

Italia 24 ore: barometro disceso fino undici mil. estremo Sud, pochissimo Nord; nevicata estremo Nord, ploggie Liguria, Centro Sicilia, temperatura generalmente aumentata. Stamane cielo coperto p'ovoso Sicilia, coperto nebbioso altrove. Venti forti da levante a greco estremo Sud, deboli freschi variabili altrove; alte correnti meridionali. Barometro depresso a 750 mill. a Malta, elevato a 758 mill. Tirreno; intorno 758 continente. Mare agitatissimo costa meridionale adriatica, Malta.

Probabilità: venti specialmente settentrionali forti al Sud, deboli Nord; tempo cattivo Sicilia, cielo vario con qualche pioggia nevicata Nord e stazioni elevate, qualche pioggia altrove Mare agitato coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 12 dicembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,35 pom.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

CAVALLETTO parla sull'articolo 60. Rilova e confuta alcune critiche ed osservazioni fatte dall'onorevole Costantini sul sistema d'amministrazione delle Opere di beneficenza negli Stati della Sere-
nissima.

Accenna alla entità del capitale delle dette opere, e al modo nel quale ne venivano erogati i frutti, ch'erano ben lontani dall'essere impiegati ad alimentare lo sponaggio e l'oziosità.

Conclude, poi col dichiarare che voterà a favore dell'articolo, il quale consentirà che si pongano le Opere pie in armonia con le mutate necessità sociali.

CARMINE espone gli argomenti in favore del suo emendamento, col quale propone che non si comprendano nella trasformazione le Opere pie che siano divenute superflue; dubitando che si possano classificare tra le superflue, istituzioni che in realtà non lo sono, ossia che, si possano, per esempio, destinare ad altri fini Opere pie dirette al mantenimento dei pazzi, degli esposti e dei cronici, perchè la legge provvede al mantenimento di quegli infelici.

FERRI alle ragioni giuridiche recate ieri dall'on. Bonacci in favore dell'articolo, intende aggiungere alcune considerazioni d'indole sociale; ritenendo che la utilità della legge dipenda tutta dall'applicazione che ne verrà fatta.

Anzitutto esclude che la trasformazione delle Opere pie possa ina-

ridire la fonte della beneficenza, perchè, a suo avviso, i fondatori sono determinati da un sentimento generoso complessivo, che per accidente si concreta in una beneficenza specifica.

Propugna poi il concetto che si indirizzi l'esecuzione di questa legge alla prevenzione della criminalità, rivolgendo i redditi delle Opere pie specialmente alla educazione delle classi più esposte alle tendenze criminose, concedendo in affitto od in mezzadria i beni rurali delle Opere stesche di preferenza alle associazioni cooperative dei lavoratori, e portando nella forma attuale della beneficenza una conversione che la renda più consona alle idee moderne. (Approvazioni).

NICELI, ministro di agricoltura e commercio, presenta un disegno di legge per il concorso dello Stato nella spesa per la Esposizione nazionale da tenersi in Palermo. (Bene!)

MARCORA, a nome anche dell'onorevole Maffi, chiede che sia dichiarato d'urgenza. (Bene!)

(L'urgenza è ammessa).

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la media della sovrimposta.

COSTANTINI risponde all'onorevole Bonacci, dichiarando che non sostiene mai che le Opere pie appartengano al diritto privato: sostiene soltanto, e ripete, che esse sono una emanazione del diritto privato: e ripete altresì che neanche la rivoluzione francese osò prendere una deliberazione come quella che è proposta in questo articolo di legge.

Secondo l'oratore, l'art. 60 contiene una disposizione imperativa destinata a sopprimere molte Opere pie: e quando tale non sia il pensiero del Governo, spera che sarà accettato un emendamento nel senso che si dica: *possono essere trasformate, invece di: sono trasformate.*

CHIAVES dichiara d'essere disposto a votare la legge; non perchè non ne riconosca i difetti, ma perchè qualunque ordinamento gli pare preferibile all'attuale disordine. Ma dichiara altresì che sarebbe perplessa nel dare questo voto, se fosse mantenuto l'art. 60 come è formulato, e specialmente se fossero mantenute le parole: *o che siano divenute superflue perchè altrimenti si provveda.*

Dice che l'onorevole Bonacci spostò la questione affermando la convenienza di destinare ad altri scopi i fondi che siano superflui ad una data istituzione; mentre la questione vera è di vedere se si possano dichiarare superflue le istituzioni medesime: locchè gli pare enorme.

Teme che, non assicurando la durabilità di un'istituzione fondata da un privato, si possano inaridire le fonti della beneficenza. E quindi insiste nel chiedere che sia approvato l'emendamento proposto dall'onorevole Carmine.

FLORENZANO parla per fatto personale, dichiarando che l'onorevole Bonacci non riferì ieri esattamente le proposte da lui fatte nel Congresso di Milano: e legge infatti le proposte medesime nel loro testo, dimostrando che sono perfettamente coerenti alle idee svolte da lui in questa discussione.

BONACCI, per fatto personale, risponde all'onorevole Florenzano, ripetendo che le proposte alle quali alluse sono consegnate negli atti del Congresso di Milano.

FLORENZANO. Ma non erano proposte mie.

ZUCCONI dà ragione della seguente proposta:

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

«Egualemente gli statuti, le amministrazioni o la direzione di una istituzione di beneficenza quando più non corrispondano o non siano compatibili col fine dell'opera civile o di beneficenza al quale è destinata, dovranno essere trasformati.»

CIBRARIO, a nome anche degli onorevoli Pasquali, Frola, Ercole, Badini, Curioni, Ferraris, Palberti, Bobbio, Calvi, Sanguinetti Adolfo, dà ragione della seguente proposta:

Aggiungere il seguente comma:

«Quando il patrimonio di una istituzione di beneficenza avente più d'uno scopo risulti diminuito per modo che la sua rendita ordinaria più non sia sufficiente all'adempimento di tutti i suoi scopi dovrà determinarsi a quali sia da darsi la preferenza.»

LUCHINI, O, relatore. L'art. 60 è stato fortemente attaccato e stre-

nuamente difeso, per non ripetere gli argomenti dei precedenti oratori, sarà breve.

L'onorevole Costantini ha asserito che la riforma contenuta nell'articolo 60 non è matura, cita molti argomenti per provare come questa asserzione non è esatta.

L'onorevole Chiaves ha pure combattuto l'articolo in discussione, ma per giudicarlo questo articolo bisogna almeno leggerlo tutto: nella seconda parte è detto espressamente che nelle trasformazioni bisogna tener conto, delle necessità sociali, degli interessi dei poveri e della volontà dei testatori per quanto è possibile; dunque non è detto che a questa volontà si voglia in ogni caso contraddire. E non si allarmi l'onorevole Chiaves della espressione « *superflui* » che si applica agli istituti che si vogliono trasformare, perchè nessuna carità veramente utile si potrà dire superflua.

Queste dichiarazioni spera che soddisferanno gli onorevoli Zucconi e Cibrario e li potranno indurre a ritirare i loro emendamenti.

Il Concilio tridentino per la conversione delle Opere pie avea stabilito delle guarentigie molto meno efficaci di quelle che richiede il disegno di legge che si discute, la legge ancora in vigore era in riguardo insufficiente.

Si parla tanto della mancanza di guarentigie come del principale difetto di questo disegno di legge; ma bisogna leggerlo tutto, prima di lanciare un'accusa così grave; bisogna leggere non solo l'art. 60, ma anche il 6°, che contiene un'intera procedura e guarentigie validissime.

Non si capisce quindi come si possa asserire che questa legge contenga una serie continua di conculcazioni di sacrosanti diritti e di legittimi interessi.

In Inghilterra quando una riforma nel fine di un'istituzione di beneficenza è divenuta necessaria, la Commissione di carità propone una scheda di riforma e se gli amministratori non si oppongono la riforma è fatta, in caso contrario decide la Corte di equità, ma le spese della lite vanno a carico degli opposenti.

Come si vede le garanzie non sono maggiori di quelle che dà il disegno di legge in discussione.

Si è accusata la Commissione di aver distrutto senza aver saputo riedificare: in verità essa ha distrutto quello che non era più conforme all'indole dei tempi, e quanto al riedificare non tocca ad essa giudicare l'opera propria, ma confida che essa farà onore al pensiero civile italiano. (Bravo!)

Conclude non accettando altro emendamento che questo: dove è detto « altrimenti si provveda » si dica « siasi effettivamente provveduto ».

CRISPI, presidente del Consiglio. Si è lungamente discusso e l'articolo 60 lo meritava perchè è il perno della legge alla quale si sono fatte tante accuse.

Lo Stato ha il diritto di modificare la costituzione delle Opere pie? Risponde a questo problema con poche parole: tutto ciò che la legge crea, la legge stessa può distruggere.

Vi è necessità di modificare questa costituzione? Rispondano le cifre.

Le Opere pie hanno un patrimonio di due miliardi circa, esse danno 90 milioni di reddito lordo, 50 di netto, e di questo una parte, che varia dal 36 al 5 per cento, secondo le varie regioni va in spese di culto; ben poco resta per opere benefiche, come frutto di un capitale così grande.

Le Confraternite sono assai numerose, e più che 9000 di esse hanno un patrimonio proprio abbastanza rilevante, le cui rendite vanno quasi tutte in spese di culto.

Ora è tempo che questo stato di cose finisca. Nè è esatto dire che la questione sia immatura; se ne parla già da 28 anni in Italia, ed anche prima la materia era stata ampiamente studiata.

Ricorda l'esempio del Monte di Pietà che per gli statuti doveva fare dei prestiti senza interesse. Quegli statuti non è stato possibile riformare con la legge presente. Cita anche esempi di istituzioni di beneficenza per riscattare gli schiavi dai Turchi. Ora riscatti simili non se ne fanno; e dove vadano quelle rendite non si sa. Egli a proporre

una legge di trasformazione delle Opere pie, era legato dai suoi precedenti, da un decreto del 9 giugno 1860. (Approvazioni). Allora si trattava di fare la guerra ai Borboni, ora si tratta di lottare per il miglioramento sociale. (Approvazioni).

Cita precedenti di altri paesi, della Francia specialmente. Egli non ha proposto accentramenti eccessivi; soltanto Commissione e Governo intesero a stabilire garanzie efficaci che rondano per l'avvenire impossibile lo sperpero del patrimonio dei poveri. (Bene! Bravo! — Vive approvazioni!).

CHIMIRRI mantiene il suo emendamento, e spiega in che sia diverso dall'articolo della Commissione.

SCIACCA DELLA SCALA, ZUCCONI e CIBRARIO ritirano i loro emendamenti.

CARMINE mantiene la sua proposta.

COSTANTINI fa alcune dichiarazioni intorno alla portata dell'articolo 60.

(L'emendamento dell'on. Chimirri e quello dell'on. Carmine non sono approvati; approvasi l'articolo 60).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Comunicasi una interrogazione del deputato Del Vecchio.

PRESIDENTE comunica la seguente interrogazione dell'onorevole Del Vecchio:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici sull'applicazione dei pacchi ferroviarii. »

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, ne informerà il suo collega.

La seduta termina alle 5,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 11. — Durante la rappresentazione al Teatro dell'Opera a Johnstow nella Pensilvania, uno spettatore dette un falso allarme gridando al fuoco e provocando un grande panico.

Il pubblico cercò di fuggire. Parecchie persone rimasero schiacciate. Vi sono dodici morti ed una trentina di feriti.

PARIGI, 11. — Il Consiglio superiore del commercio e dell'industria si è riunito oggi.

Tirard, che lo presiedeva come ministro del commercio, disse che il governo, volendosi ispirare innanzi tutto ai voti emessi dai rappresentanti autorevoli dei numerosi interessi in questione, desidera che il Consiglio rediga un questionario da dirigersi alle Camere di commercio sulla questione dei trattati di commercio.

Nella discussione che segue, Pouyer-Quartier insistette sui vantaggi che, contrariamente all'opinione generalmente sparsa, presenta secondo lui l'art. 11 del trattato di Francoforte per la Francia, poichè la preservava da una alleanza doganale che si sarebbe stabilita nel centro dell'Europa, e da cui sarebbe stata certamente esclusa.

La Commissione eletta per redigere il questionario incaricò Dautresme, già ministro del commercio, di preparare lo schema del questionario.

WASHINGTON, 11. — Senato — Il senatore Call, della Florida, presentò un progetto autorizzante il governo a negoziare colla Spagna per la trasformazione dell'isola di Cuba in una repubblica indipendente.

VERONA, 12. — Stanotte, nel magazzino dello Scalo merci, a Porta Vescovo, è scoppiato un incendio che venne spento prontamente. Vi ha però un manovale morto ed uno ferito.

VIENNA, 12. — Il cardinale arcivescovo Ganglbauer è in agonia.

PRAGA, 12. — Il cardinale arcivescovo Schoenborn, diresse una lettera pastorale ai suoi diocesani, annunciando loro il suo prossimo viaggio a Roma per ricevervi il cappello cardinalizio dalle mani del Papa, ed invitando i fedeli a non partecipare a dimostrazioni in favore di Giovanni Huss.

